

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GIOCO ANCH'IO"

ARTICOLO 1: NOME, DURATA, NATURA E SEDE.

E' costituita l'associazione "GIOCO ANCH'IO".
Essa è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
Ha durata illimitata nel tempo.
Ha sede in Via Catania n. 16, 37069 – Villafranca di Verona.

ARTICOLO 2: PRINCIPI, VALORI E SCOPI.

L'associazione "GIOCO ANCH'IO" riconosce nel gioco un diritto fondamentale della persona ed, in particolare, dei bambini.

Essa si propone i seguenti scopi:

- diffondere la cultura del diritto al gioco per tutti, con particolare attenzione ai bambini che presentano disabilità;
- ampliare la conoscenza dell'importanza del gioco per ogni bambino;
- promuovere attività di ricerca e scambio di esperienze vissute in merito al tema di "gioco e disabilità";
- proporsi quale soggetto di riferimento nei riguardi di tutti gli enti (amministrazioni, scuole, associazioni, ecc.) che necessitano di supporti ludici;
- essere luogo di incontro e di aggregazione per chiunque ritenga il gioco, sotto le sue diverse forme, uno strumento di crescita, divertimento e sviluppo,
- suggerire e promuovere particolari criteri di costruzione di giocattoli alle imprese che operano nel settore.

ARTICOLO 3: ATTIVITA'.

Per il perseguimento dei suoi scopi, l'associazione "GIOCO ANCH'IO" intende promuovere varie attività, sia di carattere culturale, sia formativo, sia più semplicemente aggregativo. A titolo esemplificativo:

- realizzazione di una banca del giocattolo;
- allestimento di una biblioteca del gioco e del giocattolo;
- ideazione e proposta di giochi e giocattoli adatti anche a persone disabili;
- catalogazione dei giochi e dei giocattoli adattati/adattabili per l'utilizzo da persone disabili.
- evento periodico inerente al gioco, aperto a tutti.

ARTICOLO 4: SOCI.

Sono soci fondatori dell'associazione: Benassi Antonella (ins.elementare) Franzosi Fosca (fisioterapista),Lugo Fiorenza (ins. Sc. Materna), Pasqualetto Roberta(ins asilo nido) Pizzamiglio Miriam (operatore addetto all'assistenza), Scamperle Chiara (fisiatra), Semolini Emanuela (operatore addetto all'assistenza), Veronese Giorgia (psicopedagogista).

Oltre ai fondatori, sono soci le persone che, riconoscendosi nello spirito, negli ideali e negli scopi dell'Associazione, ne facciano richiesta all'Assemblea tramite espressa domanda. L'Assemblea deve pronunciarsi sulla richiesta entro 60 (sessanta) giorni.

In caso di diniego, il richiedente potrà appellarsi al Collegio arbitrale dell'associazione, formato da tre membri, che dovrà decidere entro 15 (quindici) giorni.

I soci possono esser ordinari o straordinari.

Soci ordinari sono coloro che, versando la quota annuale prevista dal Consiglio direttivo, intendono costituire un vincolo associativo, partecipando alla vita dell'associazione.

Soci straordinari sono coloro che, a vario titolo, hanno contribuito in modo determinante alla costituzione ed alla vita dell'associazione. Essi sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente statuto.

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, il socio può essere escluso con delibera motivata dall'Assemblea. Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni può adire al collegio arbitrale di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia è sospesa sino al pronunciamento.

ARTICOLO 5: PATRIMONIO.

Il patrimonio dell'associazione è composto da:

- beni, mobili ed immobili;
- contributi versati da enti pubblici;
- contributi versati dai soci ordinari mediante le quote annuali;
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
- donazioni e lasciti accettati dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità dell'associazione;
- ogni altro tipo di entrate.

Utili, avanzi di gestione, riserve o capitale non possono essere distribuiti dall'Associazione nel corso della sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità (salvo diversa destinazione indicata e/o imposta dalla legge).

ARTICOLO 6: BILANCIO.

L'associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il bilancio consuntivo per l'anno finanziario che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio viene adatto dal Consiglio direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il mese di aprile seguente all'esercizio analizzato.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea per il suo esame ed approvazione, così da poter essere consultato da ciascun socio.

ARTICOLO 7: ORGANI ASSOCIATIVI.

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio arbitrale.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ARTICOLO 8: ASSEMBLEA.

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, e, quando necessario, provvede a:

- eleggere il Presidente;
- nominare il Consiglio direttivo;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto ed approvare eventuali regolamenti che disciplinano l'attività;
- deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse;

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aderenti.

La convocazione non necessita di formalità, purché sia effettuata con modalità idonee a far conoscere a tutti i soci aventi diritto, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la seduta, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare nel corso dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. l'astensione si computa come voto negativo.

Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Per le delibere di revoca del consiglio direttivo, di scioglimento e di destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona indicata dalla stessa Assemblea.

Della seduta dovrà essere redatto verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante al termine dell'incontro e che dovrà essere conservato in apposito registro.

ARTICOLO 9: CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 4 (quattro) consiglieri, eletti tra i soci maggiorenni, e dura in carica 2 (due) anni.

Esso si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri;
- almeno 1/4 (un quarto) dei soci, che devono presentare al Presidente richiesta scritta e motivata.

Il Consiglio direttivo gode dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, esso deve:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizza le proposte per la gestione dell'associazione;
- redigere il bilancio consuntivo e sottoporlo, per l'approvazione, all'Assemblea;
- fissare gli importi delle quote associative annuali.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante al termine dell'incontro e che dovrà essere conservato in apposito registro.

ARTICOLO 10: PRESIDENTE.

Il Presidente è legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. Egli:

- convoca e presiede il Consiglio direttivo;

- convoca e presiede, di norma, l'Assemblea;
- può delegare i soci all'esercizio di attività particolari, previa approvazione del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 11: COLLEGIO ARBITRALE.

Il Collegio arbitrale è composto da 3 (tre) soci, nominati dall'Assemblea.

Non ha obbligo di riunirsi, salvi i casi in cui sia chiamato a decidere nei casi e con le modalità di cui all'art. 4.

ARTICOLO 12: NORMA FINALE.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge in materia di associazioni non riconosciute (artt. 36 e segg. Codice civile).